

Camera dei Deputati

Commissione X – Attività Produttive

Audizione del 13 maggio 2019 sulla delega al Governo in materia di turismo

Disegno di legge n. 1698

U.Di.Con., iscritta nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello Nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti (CNCU), si pregia di intervenire formulando le presenti osservazioni relative al documento citato in epigrafe.

Nell'ambito dell'elaborazione del disegno di legge, finalizzato a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di turismo, particolare rilevanza assume il quadro di ripartizione delle competenze degli enti territoriali previsto dall'attuale sistema normativo.

A tal proposito si rileva che, stando al disposto dell'art. 117 cost. comma 4, la competenza a legiferare in materia di turismo risiederebbe in via esclusiva in capo alle Regioni.

Di conseguenza, appare preliminarmente dirimente accertare se i poteri conferiti al Governo mediante il disegno di legge in epigrafe siano conformi al sistema normativo attualmente vigente.

In tal senso, appare opportuno soffermarsi sull'art. 1 comma 2 del disegno di legge *de quo*, nel quale vengono indicati i principi e i criteri direttivi ai quali è tenuto ad attenersi il Governo nell'esercizio della delega.

In particolare, la lettera a) del sopra menzionato articolo dispone che il Governo sia tenuto a "organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al d.lgs. n. 79/2011".

A tal proposito è utile rappresentare che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni contenute nel menzionato d.lgs. n. 79/2011, in quanto volte all'accentramento da parte dello Stato di funzioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

Alla luce di ciò, con riferimento all'art. 1 comma 2 lett. a) del disegno di legge *de quo*, sorgerebbe una doppia criticità.

Da un lato, una di tipo sistemica, per cui il Governo si troverebbe a legiferare in una materia non di sua competenza.

Dall'altro, di tipo contenutistica, in quanto l'Esecutivo dovrebbe compiere un'azione di organizzazione e riordino di un testo normativo, la cui effettiva portata è stata sensibilmente ridimensionata dalla sent. n. 80/2012 della Corte Costituzionale.

Le medesime considerazioni valgono anche per il disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b), il quale prevede che il governo sia tenuto a coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento e l'attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica della normativa.

In particolare, preme sottolineare come tale disposizione non sia passibile di un'interpretazione univoca.

Infatti, non risulta immediatamente comprensibile quale sia la normativa oggetto dell'attività di coordinamento e modifica.

La conoscibilità di tale dato risulta tuttavia necessario per poter formulare osservazioni puntuali.

Infatti, qualora il Governo intenda procedere ad una riorganizzazione e modifica di tutta la normativa, ivi compresa quella prodotta dagli enti locali, l'azione dello stesso potrebbe risultare viziata da un difetto di competenza, così come già rilevato in passato dalla Corte Costituzionale.

Diversamente, qualora l'Esecutivo intenda procedere ad una riorganizzazione e modifica della sola normativa prodotta dallo Stato, il risultato potrebbe rivelarsi compromesso, in quanto la materia del turismo risulta disciplinata prevalentemente da disposizioni emanate dagli enti territoriali.

Con riferimento all'art. 1 comma 2 lett. g) 2), con cui si dispone di armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo mediante la revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere, si rappresenta quanto segue.

In particolare, preme evidenziare che la sopra menzionata sent. n. 80/2012 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 79/2011,

relativi rispettivamente alla classificazione generale delle strutture ricettive e alla classificazione e disciplina delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere; si rappresenta a tal proposito che le ragioni alla base del provvedimento adottato dalla Corte Costituzionale sono da ravvedersi nel fatto che il Governo avrebbe legiferato relativamente ad una materia di esclusiva competenza regionale.

Conseguentemente, si teme che il tentativo di riproporre un'azione del Governo volta a revisionare la normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere, possa essere oggetto di una nuova pronuncia di illegittimità costituzionale.

In conclusione, seppur condividendo la necessità di riorganizzare, armonizzare e omogeneizzare la normativa vigente in materia di turismo, si ritiene che tali obiettivi siano difficilmente perseguibili, quanto meno mediante le modalità illustrate.

Nella speranza di aver adeguatamente rappresentato le osservazioni sul disegno di legge in oggetto, restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

Roma, 13 Maggio 2019

U.Di.Con.
Presidente Nazionale
Dott. Denis Domenico Nesci

